



TRIBUNALE DI CASSINO

UFFICIO ALBO CTU

Via Tasso - 03043 Cassino (FR) – tel. 0776/375232 –
giovanna.deciantis@giustizia.it

MODALITA' ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata nella Sede di Via Tasso –stanza n. 14, secondo piano- dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì; responsabile: assistente giudiziario Giovanna De Ciantis;

ad essa vanno allegati i documenti di cui agli artt. 16 disp. Att. C.p.c. e 69 norm. Att. C.p.p. ad eccezione del certificato del casellario giudiziario, che viene richiesto d'Ufficio.

Essere in possesso di p.e.c. ed essere iscritti al REGINDE;

Si rinvia, per indicazioni di maggior dettaglio, alla domanda di iscrizione Albo CTU presente sul sito di questo Tribunale;

2. Speciale Competenza

La “speciale competenza” nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione (cfr. artt. 15 disp.att. c.p.c. e 69 norm.att. c.p.p.) è requisito fondamentale e necessario perché possa procedersi alla iscrizione.

Il requisito si presume carente, fino a prova contraria (da fornirsi a cura dell'istante), in chi è iscritto al proprio albo professionale da periodo inferiore **a due anni** (per le categorie non fornite di albo professionale: in chi non sia già iscritto all'Albo Periti della locale Camera di Commercio). Salvo diversa indicazione da parte degli Ordini di appartenenza.

3. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della “speciale competenza” deve essere fornita dal candidato (mediante la produzione in copia di qualsiasi documentazione ritenuta opportuna) e sarà oggetto di rigorosa valutazione da parte del comitato CTU,

Essa può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione:

- Di aver eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- Di aver pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- Di essere stato relatore o docenti in istituti universitari, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento;
- Di aver svolto e di svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di tempo l'attività professionale.

La prova del possesso della “speciale competenza” non può invece essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati in altro modo:

- Attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo
- Mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento
- Mera partecipazione ad attività professionali “di gruppo” (es. studi associati), ove non sia data specifica dimostrazione sul tipo e l’entità dell’apporto fornito dall’istante alle singole prestazioni professionali.

4. Provvedimenti del comitato

Nel caso in cui dal Curriculum Vitae presentato dal candidato emerga immediatamente la mancanza di “speciale competenza”, ovvero nel caso che non sia stata prodotta sufficiente e congrua documentazione atta a dimostrare il requisito, ovvero ancora nel caso che non risulti ancora utilmente decorso il periodo di due anni dall’iscrizione all’albo professionale, il comitato rigetta la domanda di iscrizione.

Il rigetto non preclude la proposizione di una nuova domanda, una volta acquisita la qualificazione richiesta.

Nel caso invece in cui sia stata esibita una documentazione insufficiente e tuttavia risulti che il candidato sia in possesso di idonea qualificazione, il comitato può invitare l’istante a provvedere alle necessarie integrazioni, rinviando l’esame ad altra adunanza. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso in cui, ricorrendo una sufficiente qualificazione, appare prossima la scadenza del periodo di due anni dalla iscrizione all’albo professionale.

5. Specchiata moralità

Oltre ai requisiti personali specifici di cui agli artt. 15 disp.att. c.p.c., 69,51 c.p.c., terzo comma norm.att. – c.p.p. e 222 c.p.c., il requisito della “specchiata moralità”, di cui all’art. 15 disp.att. c.p.c. è elemento necessario perché possa procedersi ad iscrizione nell’albo.

La “specchiata moralità” non si identifica con l’incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e vita corretta, onesta e proba.

L’assenza di “specchiata moralità” si presume, fino a prova contraria (da fornirsi dall’istante), in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti alternativi o non passate in giudicato, a pene detentive superiori a tre mesi.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

6. Note

Non è possibile essere iscritti all’Albo CTU di un diverso Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale,

Gli iscritti all’albo CTU sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo mail e/o p.e.c., e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, secondo comma disp. att. c.p.c. nessuno può essere iscritto in più di un Albo dei CTU.

Capurso 23.04.2021

Assistente Giudiziario
Giovanna De Cianis



Presidente del Tribunale
dott. Massimo Capurso

